

(N. 1688-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE Z O T T A)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 1957

Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

ONOREVOLI SENATORI.

1. — *Carattere e limiti del presente disegno di legge.*

L'articolo 95, terzo comma, della Costituzione dispone che siano stabiliti con legge l'ordinamento della Presidenza del Consiglio e il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri. La struttura della Presidenza del Consiglio emerge dai compiti che la Costituzione assegna al Presidente del Consiglio. Questi consistono nella direzione della politica generale del Governo e nel coordinamento dell'azione amministrativa. Deriva da ciò che per una compiuta disciplina della materia, che l'articolo 95 affida al legislatore ordinario, occorre procedere all'esame dei seguenti quattro punti:

attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Sottosegretari, degli Alti Commissari e Commissari;

potere normativo del Governo;

ordinamento della Presidenza del Consiglio;

organizzazione ministeriale.

Trattasi di materia che in molti punti ha un innegabile carattere costituzionale. Si provvede tuttavia con legge ordinaria. La Costituzione stessa prevede il rinvio alla medesima. Inoltre per taluni argomenti la disciplina anche oggi è dettata da fonti di diritto diverse dalla Costituzione, quali:

le norme consuetudinarie costituzionali, che ripetono la loro origine da prassi formatasi nel periodo prefascista;

le norme costituzionali per il loro contenuto materiale, inserite in leggi anteriori alla Costituzione, le quali non sono esplicitamente o implicitamente abrogate dalla Costituzione stessa (esempio alcune norme della legge 31 gennaio 1926, n. 100);

alcune norme infine, anch'esse di rilevanza costituzionale, che vennero poste con atto del potere esecutivo e che debbono oggi trovare la loro necessaria sede in una legge (esempio il regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri).

Il presente disegno di legge tocca dunque materia di importanza costituzionale. Il suo

ambito è segnato dalle norme e dai principii generali sanciti dalla Costituzione.

2. — *Il Consiglio dei Ministri.*

Opportunamente nel disegno in esame si dà la precedenza alle norme concernenti il Consiglio dei Ministri su quelle relative al Presidente del Consiglio. Vero che l'articolo 95 della Costituzione conferisce al Presidente del Consiglio la direzione della politica generale del Governo. Ma il Presidente del Consiglio dirige, non già decide, la politica generale. Questa risulta dalle deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri è il congegno più importante del meccanismo politico. Negli Stati Uniti d'America l'unità di governo è assicurata dall'azione personale del Presidente della Repubblica. I Ministri si occupano ciascuno della gestione del proprio dicastero ed essi non prendono alcuna deliberazione collegiale. Nel regime parlamentare l'unità di governo è assicurata dal Consiglio dei Ministri. E poichè non si può lasciare la direzione degli affari governativi ad un collegio, l'unità dell'azione è affidata al Presidente del Consiglio, il quale perciò dirige la politica generale del Governo.

Lo Statuto albertino non faceva menzione del Consiglio dei Ministri e quindi neppure del Presidente del Consiglio dei ministri. L'una e l'altra figura sono apparse nel nostro diritto pubblico attraverso la prassi costituzionale.

Le attribuzioni del Consiglio dei Ministri sono state la prima volta disciplinate con il regio decreto 21 dicembre 1860, n. 122. Attualmente è in vigore il decreto Zanardelli 14 novembre 1901, n. 466.

La Costituzione ne parla nell'articolo 92, ma ne prevede soltanto la composizione: « Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri ».

L'articolo 1 del disegno di legge parla delle attribuzioni del Consiglio dei Ministri. Esso contiene una integrazione, un aggiornamento ed una semplificazione delle norme in vigore. La parte innovativa è la seguente:

a) vengono sottoposte (articolo 1, n. 2) al Consiglio dei Ministri le comunicazioni che il Governo debba fare alle Camere su proposta

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di legge di iniziativa parlamentare o di altra iniziativa a norma della Costituzione (Cost. articoli 71, 99, 121);

b) è sottoposto (articolo 1, n. 8) al Consiglio dei Ministri l'esame delle questioni di legittimità costituzionale e di quelle di merito riguardanti leggi regionali che il Governo ha facoltà di promuovere davanti alle Camere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione;

c) sono altresì sottoposti (articolo 1, n. 9) al Consiglio dei Ministri i provvedimenti relativi allo scioglimento di Assemblee e Consigli regionali.

Si è ritenuto invece di non riprodurre la lunga esposizione contenuta nell'articolo 2 del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, relativa alle nomine, le destinazioni, gli esoneri dal servizio ecc. dei funzionari civili e militari di grado elevato dello Stato e degli altri enti pubblici, in quanto vi è già il richiamo generico dell'articolo 1, n. 10, che racchiude tutti i casi in cui la deliberazione del Consiglio dei Ministri sia comunque richiesta da norme di legge o di regolamento.

Nell'articolo 2 sono fissate disposizioni concernenti la convocazione del Consiglio dei Ministri, la direzione della discussione e la fissazione dell'ordine del giorno, già contenute negli articoli 3, 4 e 5 del decreto del 1901. La Commissione propone la soppressione delle parole: « o non iscritto all'ordine del giorno » del primo comma dell'articolo 2. La responsabilità collegiale dei Ministri in ordine agli atti del Consiglio dei Ministri esige che ciascuno dei membri del Consiglio stesso abbia tempestivamente conoscenza dei provvedimenti che sono posti all'ordine del giorno.

3. — Il Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio non figura nello Statuto albertino, il quale parla soltanto dei Ministri. Tale figura appare nel nostro diritto pubblico, attraverso la prassi costituzionale, insieme a quella dell'organo collegiale di governo. Le funzioni che il Presidente ha oggi in virtù della Costituzione, lungi dall'essere quelle del Capo del Governo primo ministro

del regime fascista, gli conferiscono tuttavia un carattere di preminenza sugli altri ministri.

Già prima del periodo fascista, in Italia come in quasi tutti gli Stati esteri a regime costituzionale-parlamentare si era delineata la necessità di un rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio.

Essa scaturiva da una serie di ragioni:

l'ampliamento e l'estensione dell'attività dei Governi nel campo economico e sociale;

il coordinamento dell'attività amministrativa. « Vous savez — diceva nel suo discorso radiodiffuso del 4 ottobre 1934 il Presidente Doumergue — que j'attends d'une présidence du Conseil bien organisée, avec, à sa tête, un président reconnu par la Constitution, les possibilités d'action gouvernementale qui n'existent pas aujourd'hui. Dans mon projet, la présidence du Conseil doit être dotée de services et d'un personnel sélectionné permanent et, surtout, peu nombreux, détaché des grandes administrations publiques. Grâce à ces services, le président du Conseil pourra suivre attentivement l'activité de chaque département ministériel et veiller à ce que l'un ne gêne pas l'autre, et qu'initiatives, travaux et efforts soient coordonnés en vue du bien général »;

l'unità di indirizzo politico del Governo e la unicità della direzione politica.

La Costituzione italiana ha affrontato e risolto chiaramente il problema: l'articolo 95 infatti determina sinteticamente i poteri e la posizione giuridica del Presidente, al quale attribuisce una sfera di autonomia funzionale, che è propria della carica. Il Presidente dirige la politica generale del Governo ed ha un potere di stimolo e di coordinamento dell'attività dei Ministri. Egli partecipa alla responsabilità collegiale dei Ministri per gli atti del Consiglio dei Ministri, ma risponde anche personalmente del generale indirizzo politico amministrativo, che egli imprime all'azione del Governo con l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Perché l'attività dei Ministri sia conforme all'indirizzo generale politico e amministrativo, il disegno di legge in esame (articolo 3) definisce i poteri di vigilanza, di stimolo e di moderazione del Presidente sull'attività dei singoli Ministri. La Commissione riconosce che vi è in questo articolo uno svolgimento del principio costituzionale. Si è inteso

soprattutto di meglio precisare che qualunque iniziativa, pubblica dichiarazione o altro atto dei Ministri che impegna la politica generale del Governo debbono essere preventivamente portati a conoscenza del Presidente del Consiglio, che ne assume la responsabilità verso il Parlamento e verso il Paese. È significativo il rilievo dato dalla dottrina francese alla unità della direzione « Waldeck-Rousseau — rammenta J. Barthélemy (Le gouvernement de la France, Payot, 1939, pag. 110) — qui fut un véritable chef, se faisait remettre le plan des discours que ses ministres devaient prononcer dans des occasions quelconques, même en dehors de la tribune parlementaire, et il leur imposait des coupures ».

L'articolo 4 riserva al Presidente del Consiglio la facoltà di presentare, insieme con i Ministri competenti, i disegni di legge costituzionale: questa è una innovazione rispetto alla corrispondente norma del regio decreto 1901, n. 466 (articolo 6 cpv.); la quale però riserva al Presidente anche la presentazione, insieme con i Ministri competenti, dei disegni di legge « di riforme organiche », che qui non è menzionata. Nella discussione in Aula si potrà esaminare l'opportunità di questa aggiunta.

Vi è stata questione se la controfirma del decreto di nomina del Presidente del Consiglio debba essere effettuata dal Presidente uscente o dal successore. L'articolo 92 cpv. della Costituzione dichiara che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. Riguardo alla nomina del Presidente del Consiglio fino alla legge 24 dicembre 1925, n. 2263, è stato seguito l'uso della controfirma da parte del Presidente uscente. L'articolo 2 cpv. della legge del 1925 stabilisce che il decreto di nomina del Capo del Governo è controfirmato da lui e quello di revoca dal suo successore. Alla prima soluzione indurrebbe la considerazione che la controfirma è un atto per il quale un Ministro prende la responsabilità di un atto, lo fa suo, l'approva: ecco allora l'esercizio di una funzione prima dell'assunzione della carica, che è (articolo 93 Cost.) subordinata alla prestazione del giuramento. È parso così che il Presidente uscente controfirmi la nomina del successore. Ma se

il Presidente, di cattivo umore per essere stato rovesciato, si rifiutasse di controfirmare la nomina del successore, si avrebbe una situazione delicata. Il disegno di legge in esame accoglie la seconda soluzione: che sembra la più esatta anche secondo la forma usata dalla norma costituzionale: la quale se da un lato nell'articolo 82 stabilisce che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità, dall'altro nell'articolo 92 cpv. dichiara che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio di sua iniziativa, senza alcuna proposta.

4. — Ministri, Sottosegretari, Alti Commissari e Commissari.

L'articolo 5 prevede le figure dei Ministri senza portafoglio, dell'*interim*, del Vice Presidente del Consiglio: figure non contemplate espressamente dalla Costituzione, ma che ricevono la loro giustificazione, sia dalla consuetudine, sia da esigenze politiche e funzionali.

È stato obiettato, in Commissione, che se è vero che la Costituzione non esclude il temporaneo cumulo di più dicasteri in uno stesso Ministro, non è altresì vero che la Costituzione non leghi la qualità di Ministro alla titolarità di un dicastero: l'articolo 95, comma secondo, infatti dimostrerebbe proprio il contrario, quando dichiara che i Ministri « sono responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri ».

Il rilievo non ha fondamento: la norma citata contempla l'ipotesi in cui vi è la titolarità di un dicastero, ma non esclude la possibilità della figura di ministro senza titolarità di dicastero: s'intende che in tal caso trova applicazione solo la prima parte del predetto comma, che dichiara i ministri responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri. È parso alla maggioranza della Commissione che il numero di cinque ministri senza portafoglio sia eccessivo: e perciò ne è stata proposta la riduzione a tre. Il Relatore si permette di esprimere il suo dissenso, poichè la esperienza ha dimostrato che un numero maggiore sia necessario sia per rispondere alle esigenze di una più larga concentrazione politica sia per affrontare problemi di rile-

vante interesse che volta a volta possano presentarsi sul piano politico amministrativo.

L'articolo 6 detta le modalità per la istituzione di comitati di ministri per il coordinamento dell'attività di governo in materia economico-finanziaria o in altre materie. Specifica menzione è fatta per il settore economico-finanziario, il quale, in ogni tempo, ed oggi in particolare in vista dello sviluppo della economia nazionale, contemplato nel piano Vannoni, costituisce il problema centrale della politica governativa. È stata sempre affermata dal Parlamento e dalla pubblica opinione la necessità di eliminare le discordanze e talora i contrasti nell'attività governativa, specie in quel settore sul quale per la interdipendenza propria dei fenomeni economici maggiormente si impone l'azione unitaria.

Non essendo prevista dalla Costituzione la figura di un superministro, che possa porsi alla suprema direzione di tutti i dicasteri economici, poichè tutti i ministri sono in posizione di uguaglianza e non esiste un rapporto di gerarchia tra di loro, la funzione coordinatrice non può che essere ricondotta al Presidente del Consiglio, al quale spetta appunto la funzione di coordinamento dell'attività di governo.

L'articolo 7 parla dei Sottosegretari di Stato, anch'essi non contemplati dalla Costituzione. I Sottosegretari furono istituiti in Italia con la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, sull'esempio dell'Inghilterra. Quivi però ebbero una particolare fisionomia, in quanto rappresentavano alla Camera dei Comuni i Ministri appartenenti alla Camera dei Lords, stante il divieto di partecipazione alle sedute delle Camere di coloro che non ne fossero membri. In Italia, essi hanno il carattere di meri delegati dei Ministri, incaricati anche di sostituire i Ministri nei rapporti con le Camere. Il Relatore esprime però l'avviso che convenga rafforzare la funzione di collaborazione del Sottosegretario nel campo amministrativo, con attribuzioni di competenza propria, s'intende sempre sotto la responsabilità politica del Ministro. Ciò potrebbe, ad esempio, utilmente effettuarsi, per il Ministero della difesa, proponendo a ciascuno dei tre settori — esercito, marina, aeronautica — un Sottosegretario con

competenza propria. Un tale procedimento allontanerebbe dall'idea, che talvolta appare irresistibile, di allargare il numero dei Ministri, che porta sempre ad un appesantimento nel congegno statale e nell'ordinamento burocratico e amministrativo.

Va rilevato che nel disegno di legge non si parla di Segretari generali. E ciò è un bene. Vero che il problema potrebbe ripresentarsi in occasione della delega, di cui al successivo articolo 19. Ma giova fin d'ora mettere in rilievo alcune considerazioni.

I Segretari generali furono soppressi in tutti i dicasteri con il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247, ed in via eccezionale conservati o ripristinati per tre sole amministrazioni (Esteri, Difesa e Sanità Pubblica). Il Segretario generale — si dice — assicura una maggiore unità e continuità di indirizzo. Ma in contrario sono state autorevolmente opposte varie obiezioni: inevitabile indebolimento della posizione del Ministro, svuotamento della funzione dei Sottosegretari di Stato e conflitto coi medesimi, creazione di una soprastruttura amministrativa con conseguenti aumenti di personale e appesantimento dei servizi ed infine menomazione della posizione dei Direttori generali.

L'articolo 8 parla degli Alti Commissari e dei Commissari. Essi hanno facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio dei Ministri nelle quali siano trattate questioni di loro competenza. Che cosa sono questi Commissariati? Organi di Governo, che la Costituzione non prevede. Essi hanno ad oggetto servizi che per la loro importanza è parso finora possano assumere un ruolo superiore a quello di Direzione generale, senza tuttavia avere la maturità per elevarsi a Dicasteri. Sono perciò dei *quasi-Ministeri*. La loro caratteristica, che solo può legittimarne l'esistenza, sta nella temporaneità ed eccezionalità. Non possono concepirsi come rispondenti ad esigenze permanenti dell'attività di Governo. Col decorso del tempo essi e spariscono in quanto venga a mancare lo scopo della loro istituzione, come è avvenuto per l'Alto Commissariato per l'alimentazione, o si trasformano in Ministeri, come sta avvenendo per l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, o diventano Direzioni generali o Servizi centrali.

5. — *Potestà normativa del Governo.*

Una questione di grande momento è quella concernente il potere normativo del Governo.

Si sa che le funzioni, i compiti, i servizi dello Stato sono enormemente aumentati: e di conseguenza è aumentata la legislazione. Le occasioni di intervento dello Stato, e quindi di leggi, sono oggi molto più frequenti che nel passato, a causa dell'indirizzo politico, economico, sociale dello Stato odierno. Dinanzi a questa nuova realtà non si può chiedere che il Parlamento, per evitare l'aggravarsi di lavoro, rinunci alla sua funzione legislativa. Si tratta piuttosto di stabilire quali sono più propriamente i limiti dell'attività di legislazione: dove è necessario l'intervento del Parlamento e dove è sufficiente l'autorità dell'Amministrazione.

Qui si considera la potestà regolamentare e non la potestà legislativa del Governo. Di quest'ultima la Costituzione ha dato una completa regolamentazione: dalla quale scaturisce che l'attività legislativa è sempre una funzione esclusiva del Parlamento, il quale interviene mediante atto di ratifica (conversione in legge) o atto di delega. È da auspicare un più largo, se pur sempre oculato, uso della facoltà di delega, specialmente per materie nelle quali occorra una elaborazione tecnica dettagliata e precisa, ricorrendo anche all'ausilio del parere di Commissioni parlamentari.

La potestà regolamentare del Governo trova il suo fondamento costituzionale nell'articolo 87 della Costituzione. Una buona tecnica legislativa vuole che si determinino nelle leggi le norme fondamentali, rinviando quelle di secondaria importanza al Regolamento.

L'articolo 15 del disegno di legge in esame si occupa delle tre forme tipiche di regolamento: di esecuzione, autonomi-indipendenti, di organizzazione. La Commissione, per la maggiore chiarezza, ha rilevato l'opportunità di modificare la forma del primo comma. Al posto di: « Il Governo emana i regolamenti per la esecuzione, compresa la disciplina, ecc. », è da leggere: « Il Governo emana i regolamenti per la esecuzione e per la disciplina ecc. ». E ciò appunto per staccare nettamente

la figura dei regolamenti esecutivi da quelli autonomi e di organizzazione.

6. — *Ordinamento della Presidenza del Consiglio.*

È stata sempre auspicata la istituzione della Presidenza del Consiglio con proprio bilancio. Nella Relazione sul bilancio del Tesoro per l'esercizio 1949-50 (ne era Relatore il Relatore del disegno di legge odierno) si diceva: « L'omogeneità di un siffatto bilancio (e cioè d'un bilancio della Presidenza del Consiglio) è data dalla circostanza che in esso verrebbero a polarizzarsi gli organi costituzionali e generali dello Stato. Sicchè mentre oggi essi sono aggregati al bilancio del Tesoro e vengono così in considerazione soltanto sotto il riflesso della spesa, che i relativi servizi importano, sotto l'aspetto cioè puramente finanziario, quando invece fossero raccolti in un unico ed autonomo bilancio, l'esame assumerebbe nota ed impronta dal settore che li unifica, e pertanto un bilancio della Presidenza del Consiglio importerebbe una discussione ed un controllo non limitato al lato finanziario, ma unificato ed esteso all'esame delle funzioni della Presidenza come organo di sintesi e di irradiazione di tutte le funzioni dell'amministrazione e come punto di incontro dei fondamentali poteri statali ».

Quanto agli uffici propri della Presidenza del Consiglio un criterio deve servire di guida: quello che deriva dal compito fissato dal primo comma dell'articolo 95 della Costituzione: mantenere l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e coordinare l'attività dei Ministri.

L'articolo 14 del disegno di legge indica in particolare le attribuzioni della Presidenza e l'articolo 15 determina le branche fondamentali nelle quali la medesima si articola e cioè:

Ufficio studi e legislazione;

Ufficio per l'organizzazione amministrativa;

Ufficio per gli affari generali e regionali;

Ufficio per gli affari economici.

La Presidenza del Consiglio deve essere dotata di un personale selezionato e soprattutto poco numeroso: personale proprio e personale distaccato da altre Amministrazioni statali. Si è stabilito che a detti uffici siano preposti con

incarico da conferirsi dal Presidente del Consiglio elementi scelti tra le Magistrature superiori, tra i professori ordinari delle Università e tra i gradi più elevati delle carriere direttive. Grazie a questi uffici, retti da un personale di tale selezione, il Presidente del Consiglio potrà seguire l'attività di ogni settore ministeriale e vigilare a che l'uno non turbi l'altro, e iniziative, lavori e sforzi siano coordinati in vista del bene generale. Certo occorre tenere presente che la Costituzione ha inteso considerare la Presidenza come organo con fisionomia propria e distinta dai Ministeri ed infatti l'articolo 95 prevede, separatamente, che la legge provveda all'ordinamento della Presidenza ed a quella dei Ministeri.

Quanto alla competenza degli uffici della Presidenza del Consiglio si è seguita questa triplice direttiva:

a) vi è una competenza istituzionale e necessaria, che deriva dalla natura specifica dei compiti normali della Presidenza:

quindi attribuzioni relative alla politica legislativa del Governo;

attribuzioni connesse con la organizzazione amministrativa;

supervisione di tutti i problemi amministrativi, allo scopo di attuare l'unità di indirizzo amministrativo;

infine, per la importanza che riveste, coordinamento della politica economica.

Rimane inalterata la sfera di competenza propria di ciascun Ministero ed in particolare quella del bilancio per quanto attiene al lato finanziario delle questioni;

b) a questa competenza normale, istituzionale deve aggiungersi una competenza secondaria, suggerita da ragioni di opportunità: quella concernente servizi amministrativi relativi:

agli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Assemblee legislative);

o ad organi che, pur non essendo costituzionali, sono previsti dalla Costituzione (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro);

infine agli organi, istituzioni e servizi che hanno un carattere di generalità, nel senso

che interessano tutti i settori dell'Amministrazione senza essere propri di alcuni (Avvocatura dello Stato, Istituto centrale di statistica, Consiglio nazionale delle ricerche, Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie);

c) attualmente sono sottoposti al controllo della Presidenza del Consiglio numerosi Enti. Con una più saggia distribuzione, in virtù del disegno odierno, il controllo viene devoluto ai singoli Ministeri prevalentemente competenti per materia (articolo 23).

Rimangono presso la Presidenza del Consiglio (art. 16) le attribuzioni in materia di Turismo, Spettacolo, Informazioni, Proprietà letteraria, artistica e scientifica. Si intende che il secondo comma dell'articolo 15, il quale stabilisce che i capi dei quattro Uffici elencati nel primo comma (Ufficio studi e legislazione; Ufficio per l'organizzazione amministrativa; Ufficio per gli affari generali e regionali; Ufficio per gli affari economici) siano scelti tra magistrati appartenenti alle Magistrature superiori, tra professori ordinari delle Università, e tra funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a Direttore generale, non si estende all'articolo 16; poichè nell'articolo 15 vengono previsti uffici di nuova istituzione, ai quali bisogna provvedere in relazione alla peculiare funzione di coordinamento che essi esplicheranno, mentre l'articolo 16 non fa che mantenere le attribuzioni già affidate dalle leggi vigenti alla Presidenza del Consiglio per le materie del turismo, dello spettacolo, delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Il criterio della distinzione dei servizi e delle carriere è d'altronde confermato nell'articolo 21.

La Commissione ha ritenuto di suggerire una modifica all'articolo 16, per semplificazione di dizione e di ordinamenti: « Sono mantenuti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le rispettive attribuzioni, il Commissariato del Turismo, nonchè gli uffici e servizi relativi allo spettacolo, alle informazioni, alla proprietà letteraria, artistica e scientifica ».

E così si istituisce finalmente il bilancio della Presidenza del Consiglio, sottraendolo a quello del Tesoro!

7. — *Numero, attribuzioni ed organizzazione dei Ministeri.*

La seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 95 della Costituzione dice che la legge determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Quanto al numero, l'articolo 18 del disegno di legge fa un elenco di 16 Ministeri. Altri due sono in corso di formazione: il Ministero delle partecipazioni statali e quello della sanità pubblica. Nulla vieta che con legge ordinaria possano in seguito istituirsi nuovi Dicasteri o fondersi o sopprimersi quelli esistenti. Ma le difficoltà da superare saranno gravi, se oggi finalmente si riesce a dare un assetto razionale e permanente alla attribuzione ed organizzazione degli uffici e dei servizi e alla distribuzione del personale.

A questo assetto razionale e permanente si vuole appunto provvedere, conferendo una delega legislativa al Governo, assistito da una Commissione consultiva di dieci parlamentari, nominati cinque per ciascuna Camera dai rispettivi Presidenti. Finora si è provveduto, mediante leggi delegate, al riordinamento delle carriere, allo stato giuridico e al trattamento economico degli impiegati, al decentramento istituzionale e gerarchico. È in corso di esame dinanzi ad una Commissione speciale del Senato, in sede deliberante, un disegno di legge d'iniziativa del deputato De Francesco sul procedimento amministrativo. È in fase avanzata di studio uno schema di legge sulla amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

Con la delega odierna si potrebbe concludere, nelle linee essenziali, il ciclo delle riforme che sono destinate a dare un nuovo volto all'amministrazione dello Stato, ponendola in grado di esplicare i suoi compiti, che diventano sempre più ampi, con snellezza e precisione e con piena soddisfazione dei cittadini.

La legiferazione in materia è quanto mai delicata: essa è essenzialmente di quelle che per tecnicismo e vastità e complessità giustificano in pieno l'uso dello strumento della delega legislativa.

Nell'articolo 19 del disegno di legge, conformemente alle esigenze poste dall'articolo 76 della Costituzione:

è definito l'oggetto: « riordinamento dei Ministeri in attuazione dell'articolo 95, comma terzo, della Costituzione;

sono sufficientemente determinati i principi e criteri direttivi: « la ripartizione delle attribuzioni — è detto nell'articolo 19 — fra i vari Dicasteri dovrà essere fatta con criteri di omogeneità e per materie e compiti determinati, al fine di evitare duplicazioni di competenze ed interventi non necessari e di assicurare all'azione amministrativa la maggiore coesione ed unità di indirizzo ». In verità, qui la Commissione molto si attende dall'azione energica ed univoca del Governo nell'attuazione di questo principio: poichè forti resistenze si incontrano nei vari Dicasteri allorchè si vuole procedere ad una illuminata opera di unificazione e di coesione per materia. Oggi l'assistenza pubblica, per citare un esempio, è praticata da diversi Ministeri: manca una logica ed una uniformità di direttive. Grandi sperequazioni si verificano inevitabilmente sul piano della erogazione della assistenza stessa: vi sono alcuni che abbondano di benefici, che sanno abilmente sfruttare conoscendo i diversi e talvolta complicati rivoli, in cui si riparte bizantinamente l'opera effettiva di aiuto sociale: altri che ne restano del tutto privi. La Commissione concorda inoltre sul concetto della efficienza degli uffici, di cui si interessa il terzo comma dell'articolo in esame. Ma reputa di dover richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul quarto comma, ove si parla di unificazione e di istituzione di Direzioni generali e di altri uffici centrali. La Commissione manifesta questa viva preoccupazione: che non si allarghi la sfera del meccanismo amministrativo, con creazione di Direzioni generali e con appesantimento burocratico che non rispondano a sostanziali esigenze della funzione amministrativa.

Quanto al termine, l'esperienza ormai dimostra che per riforme di tanta portata un anno è assolutamente insufficiente: e allora la Commissione propone di portare il termine a due anni.

Queste sono le linee essenziali del disegno di legge presentato dal Governo. Come si può constatare, la Commissione lo ha accettato nella sua integralità sostanziale e formale, limitandosi a piccoli ritocchi e, più che altro, ad alcune raccomandazioni. Poichè le migliori leggi si affidano sempre alla buona volontà di chi deve eseguirle. E questo è, indubbiamente, un ottimo disegno di legge. Esso fu elaborato da una Commissione di giuristi, presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato del tempo,

Ferdinando Rocco, nel 1949: il testo odierno è, nella massima parte, quello predisposto da tale Commissione, ulteriormente perfezionato dagli studi compiuti in sede di riforma della pubblica Amministrazione.

La bontà sostanziale del provvedimento, che peraltro va completando il quadro delle norme richieste dalla Costituzione, induce la Commissione a chiedere l'approvazione dell'Assemblea.

ZOTTA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

CAPO I.

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
E DEI MINISTRI

Art. 1.

Sono sottoposti al Consiglio dei ministri:

1) i disegni di legge da presentarsi al Parlamento e le proposte di ritirare quelli già presentati;

2) le comunicazioni che il Governo debba fare alle Camere su proposta di legge d'iniziativa parlamentare o di altra iniziativa a norma della Costituzione;

3) i decreti-legge emanati a norma dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, gli altri decreti aventi valore di legge ed i regolamenti;

4) le proposte di Trattati internazionali;

5) i conflitti di competenza fra i diversi Ministeri;

6) i provvedimenti da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, ove il Ministro competente non intenda conformarsi a tale parere;

7) le richieste motivate di registrazione con riserva alla Corte dei conti;

8) le questioni di legittimità costituzionale e quelle di merito riguardanti leggi regionali, da promuovere ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e degli Statuti regionali speciali;

9) i provvedimenti relativi allo scioglimento di Assemblee e Consigli regionali;

10) gli altri provvedimenti o affari per i quali sia richiesta la deliberazione del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I.

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
E DEI MINISTRI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca il Consiglio dei ministri e ne dirige le discussioni. Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e può sottoporre al Consiglio, ove lo ritenga opportuno, qualunque affare, anche diverso da quelli indicati nell'articolo 1, o non iscritto all'ordine del giorno.

I verbali delle riunioni del Consiglio dei ministri sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 3.

Il Presidente del Consiglio vigila affinché l'attività dei Ministri, nella sfera delle rispettive competenze e responsabilità, sia conforme all'indirizzo generale politico e amministrativo del Governo.

A tale scopo:

riceve preventiva comunicazione, oltre che dei provvedimenti che ciascun Ministro intende sottoporre al Consiglio dei ministri, delle iniziative, delle pubbliche dichiarazioni e degli altri atti dei Ministri, che possano impegnare la politica generale del Governo; può sospendere il corso, richiedere schiarimenti e deferirne l'esame al Consiglio dei ministri;

può richiedere ai Ministri informazioni sull'andamento degli affari di rispettiva competenza e sollecitare i provvedimenti di concreta attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, spettanti alla competenza di ciascun Ministro.

Il Ministro degli affari esteri conferisce con il Presidente del Consiglio sulle questioni che impegnano la politica del Governo nei suoi rapporti con i Governi esteri.

Art. 4.

Il Presidente del Consiglio presenta al Parlamento, unitamente con i Ministri competenti, ove occorra, i disegni di legge costituzionali, i disegni di legge concernenti l'Amministrazione generale dello Stato e le altre materie di sua

Art. 2.

Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca il Consiglio dei ministri e ne dirige le discussioni. Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e può sottoporre al Consiglio, ove lo ritenga opportuno, qualunque affare, anche diverso da quelli indicati nell'articolo 1.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

competenza, nonchè quelli cui ritenga conveniente associarsi.

Il Presidente del Consiglio controfirma, insieme con il Ministro proponente, le leggi, i decreti aventi valore di legge, i regolamenti e gli altri atti per i quali sia richiesta la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio è da lui controfirmato.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, possono essere nominati Ministri senza portafoglio in numero non superiore a cinque. Nelle stesse forme può essere attribuita ad un Ministro anche senza portafoglio la carica di Vice Presidente del Consiglio.

Al Presidente del Consiglio ed ai Ministri può essere conferito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, l'incarico di reggere *ad interim* uno o più Dicasteri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, le sue funzioni sono provvisoriamente affidate al Vice Presidente, o, in mancanza di esso, ad uno dei Ministri anche senza portafoglio, nelle stesse forme stabilite dal precedente comma.

Art. 6.

Per agevolare il coordinamento della politica del Governo in materia economico-finanziaria od in altre materie, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio, particolari Comitati di Ministri, col compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su concrete direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri.

I Comitati suddetti sono presieduti dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, da un Ministro, anche senza portafoglio, che gli riferisce sullo svolgimento dei lavori; essi possono consultare di volta in volta esperti forniti di particolare competenza.

Art. 5.

Identico.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, possono essere nominati Ministri senza portafoglio in numero non superiore a tre. Nelle stesse forme può essere attribuita ad un Ministro anche senza portafoglio la carica di Vice Presidente del Consiglio.

Identico.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Ciascun Ministro può essere coadiuvato da uno o più Sottosegretari di Stato, che esercitano nel rispettivo Dicastero le attribuzioni ad essi delegate dal Ministro e lo rappresentano in caso di assenza o d'impedimento.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è Segretario del Consiglio dei ministri. Possono essere nominati altri Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio e delegati per determinati compiti o servizi.

I Sottosegretari di Stato sono autorizzati a sostenere dinanzi alle Camere la discussione degli atti e delle proposte riguardanti il rispettivo Dicastero.

La nomina dei Sottosegretari di Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 8.

Qualora presso la Presidenza del Consiglio o presso i Ministeri vengano istituiti Alti Commissariati o Commissariati, gli Alti Commissari e i Commissari intervengono, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate questioni di loro competenza.

Si applicano, per il resto, le disposizioni concernenti i Sottosegretari di Stato.

Art. 9.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri prestano il giuramento prescritto dall'articolo 93 della Costituzione con la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato e di esercitare le mie funzioni nell'interesse supremo della Nazione ».

I Sottosegretari di Stato, gli Alti Commissari ed i Commissari, prima di assumere le loro funzioni, prestano giuramento dinanzi al Presidente del Consiglio dei ministri con la formula stabilita dal comma precedente.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

CAPO II.

DEL POTERE NORMATIVO
DEL GOVERNO

Art. 10.

I decreti emanati dal Governo in base a delega legislativa, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, debbono indicare nelle premesse la legge di delegazione.

Art. 11.

I decreti-legge debbono contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge ed essere presentati ad una delle due Camere nello stesso giorno della loro pubblicazione.

Dell'avvenuta presentazione è data immediata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

La conversione in legge o il rifiuto di conversione del decreto-legge è comunicato immediatamente dalla Presidenza della rispettiva Camera al Ministro per la grazia e giustizia, il quale ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale* entro il giorno successivo a quello in cui gli perviene la comunicazione.

Nel caso di conversione in legge con emendamenti, è altresì comunicato al Ministro per la grazia e giustizia il testo degli emendamenti approvati, dei quali è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del precedente comma.

Art. 13.

Il Governo emana i regolamenti per la esecuzione delle leggi, compresa la disciplina:

1) dell'uso dei poteri discrezionali attribuiti all'Amministrazione dello Stato;

2) dell'ordinamento e del funzionamento dei servizi e uffici statali, riservate alla legge la determinazione del numero e delle attribuzioni.

CAPO II.

DEL POTERE NORMATIVO
DEL GOVERNO

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Il Governo emana i regolamenti per la esecuzione delle leggi e per la disciplina:

Identico.

Identico.

zioni dei Ministeri, la loro ripartizione in Direzioni generali o in altri uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro, nonchè l'organizzazione generale degli uffici e servizi periferici e la istituzione delle aziende autonome dello Stato;

3) dell'ordinamento del personale dipendente dallo Stato, riservate alla legge le norme sullo stato giuridico del personale civile e militare, sul trattamento economico e sui ruoli organici.

I regolamenti debbono contenere nelle premesse la menzione dell'intervenuto parere del Consiglio di Stato e degli altri organi il cui parere sia richiesto per legge.

CAPO III.

ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 14.

La Presidenza del Consiglio dei ministri mantiene l'unità di indirizzo dei Ministeri e assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri; coordina l'attività del Governo in materia legislativa; cura il mantenimento delle relazioni del Governo con gli altri organi costituzionali; sovrintende all'Amministrazione dello Stato, alla sua organizzazione ed ai relativi ordinamenti; stabilisce le direttive generali per quanto riguarda il controllo sugli enti pubblici e l'approvazione dei loro ordinamenti; provvede al mantenimento dei rapporti con gli organi ausiliari del Governo; attua i servizi relativi allo spettacolo ed alle informazioni; esercita le altre attribuzioni che le sono demandate dalla legge.

Art. 15.

Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri i seguenti Uffici:

1. - Ufficio studi e legislazione;
2. - Ufficio per l'organizzazione amministrativa;

Identico.

Identico.

CAPO III.

ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. - Ufficio per gli affari generali e regionali;
4. - Ufficio per gli affari economici.

I capi degli Uffici anzidetti sono scelti tra magistrati appartenenti alle Magistrature superiori, tra professori ordinari delle Università e tra funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a Direttore generale. Essi sono incaricati delle relative funzioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I capi degli Uffici indicati ai numeri 1 e 2 fanno parte di diritto del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione.

Art. 16.

Sono mantenuti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le rispettive attribuzioni, il Commissariato del turismo, la Direzione Generale dello Spettacolo, il Servizio delle Informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Nulla è innovato alle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri nei riguardi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Art. 17.

Nel bilancio dello Stato è istituito lo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Presso la Presidenza del Consiglio è istituita la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

CAPO IV.

NUMERO - ATTRIBUZIONI
ED ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI

Art. 18.

Fanno parte dell'Amministrazione centrale dello Stato, con le rispettive attribuzioni previste dalle norme vigenti, i seguenti Ministeri:

- Ministero degli affari esteri;
- Ministero dell'interno;

Art. 16.

Rimangono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le rispettive attribuzioni, il Commissariato del turismo nonché gli uffici e servizi relativi allo Spettacolo, alle Informazioni e alla Proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Identico.

Art. 17.

Identico.

CAPO IV.

NUMERO - ATTRIBUZIONI
ED ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI

Art. 18.

Identico.

Ministero di grazia e giustizia;
Ministero del bilancio;
Ministero delle finanze;
Ministero del tesoro;
Ministero della difesa;
Ministero della pubblica istruzione;
Ministero dei lavori pubblici;
Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Ministero dei trasporti;
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Ministero dell'industria e del commercio;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Ministero del commercio con l'estero;
Ministero della marina mercantile.

L'istituzione, la soppressione o la fusione di Ministeri sono stabilite con legge, salvo quanto disposto dall'articolo 19.

Art. 19.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per il riordinamento dei Ministeri in attuazione dell'articolo 95, comma terzo, della Costituzione.

La ripartizione delle attribuzioni fra i vari Dicasteri dovrà essere fatta con criteri di omogeneità e per materie e compiti determinati, al fine di evitare duplicazioni di competenze ed interventi non necessari, e di assicurare all'azione amministrativa la maggiore coesione ed unità d'indirizzo.

Gli Uffici dovranno essere ordinati in modo che il loro funzionamento risulti pienamente adeguato alle esigenze economiche e sociali della collettività ed all'efficace adempimento dei rispettivi compiti e servizi.

Le norme delegate potranno disporre la unificazione e la istituzione di Direzioni generali e di altri Uffici centrali, il trasferimento di determinati servizi da una ad altra Amministrazione, nonché la opportuna riorganizzazione degli Uffici periferici.

Art. 19.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per il riordinamento dei Ministeri in attuazione dell'articolo 95, comma terzo, della Costituzione.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 20.

Le norme di cui all'articolo precedente saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, previo parere di una Commissione parlamentare composta di dieci membri, cinque per ciascuna Camera, nominati dai rispettivi Presidenti.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di personale proprio e di personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ulteriori norme necessarie per l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la istituzione dei ruoli organici e per il riordinamento di quelli esistenti nonché per la disciplina delle relative carriere e dei comandi, in relazione alle attribuzioni ed alle effettive esigenze degli Uffici previsti dagli articoli 15 e 16.

Con le stesse norme sarà regolato, nella prima attuazione degli organici, l'inquadramento del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio da almeno un anno presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, mediante concorso per titoli, anche del personale di ruolo in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato. Tale inquadramento non potrà avvenire complessivamente per più della metà dei posti di ciascun grado e nello stesso grado posseduto, ovvero in quello immediatamente superiore, semprechè siasi maturata l'anzianità prescritta per l'avanzamento.

Art. 22.

Fino a quando non venga istituito, ai sensi dell'articolo 6, il Comitato di ministri per il

Art. 20.

Identico.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.

coordinamento in materia economico-finanziaria, il Comitato interministeriale per la ricostruzione continuerà ad esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 23.

Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nei riguardi dei sotto-indicati enti pubblici, associazioni e fondazioni, sono devolute:

a) al Ministero dell'interno per l'Unione italiana ciechi, l'Associazione nazionale ex internati, l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia dall'internamento e dalla guerra di Liberazione, l'Associazione nazionale fra le famiglie italiane dei Martiri per la libertà della Patria, l'Associazione nazionale fra sinistrati e danneggiati di guerra, l'Associazione nazionale profughi dall'Africa, la Fondazione « Pro Juventute », la Fondazione Solidarietà nazionale pro-partigiani e vittime della lotta di Liberazione, il Consiglio nazionale delle donne italiane;

b) al Ministero della difesa, per l'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, l'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini;

c) al Ministero della pubblica istruzione, per l'Istituto Enciclopedia Italiana, l'Esposizione Quadriennale di Roma, l'Esposizione Triennale di Milano, la Fondazione « Giorgio Cini »;

d) al Ministero dei lavori pubblici, per l'Ente edilizio fra mutilati e invalidi di guerra;

e) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'Istituto arti e mestieri per gli orfani dei lavoratori morti in guerra « F. Roosevelt ».

La Commissione interministeriale per la formazione degli atti di morte e di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici è trasferita al Ministero di grazia e giustizia.

Le Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per le ricompense sono trasferite al Ministero della difesa.

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Restano ferme le disposizioni vigenti relative alla composizione del Gabinetto e della Segreteria del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Art. 25.

Sono abrogate, per le parti ancora in vigore, la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, sui Sottosegretari di Stato; il regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, sulle attribuzioni del Consiglio dei ministri; la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; la legge 4 settembre 1940, n. 1547, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

Identico.